



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 23/12/2019

OGGETTO: Assegni per la maternità dei Comuni (art. 74 c. 1 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii. – misura intera) eventi 2019. Approvazione elenco beneficiarie (n. 05).

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che l'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, di recepimento dell'art. 66 della L. 448/98, ha regolamentato le diverse forme di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in particolare prevedendo la concessione degli assegni di maternità dei comuni alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano dell'indennità per lo stesso evento da enti previdenziali, sia in "misura intera" (comma 1) ovvero come "quota differenziale" (comma 6);

Tenuto conto di quanto disposto in materia di accesso alle prestazioni sociali - tra cui anche quelle di maternità - da parte dei cittadini di Paesi Terzi:

- dall'art. 27 D. Lgs. n. 251/2007 di recepimento della Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 (cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti, cittadino titolare di protezione sussidiaria, cittadino apolide e suoi familiari e superstiti);
- dagli artt. 19 e 23 del D. Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE (art. 24) (cittadini familiari del cittadino dell'Unione Europea o italiano);
- dall'art. 13 della L. 97/2013 a favore dei cittadini di Paesi Terzi titolari del Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo;
- dall'art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE (recepita nel ns. ordinamento con D. Lgs. 40/2014) in relazione ai cittadini di Paesi Terzi titolari di Permesso Unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e relative eccezioni così come indicato all'art. 1 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 40/2014;
- dagli Accordi Euromediterranei per i cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia;
- dal Regolamento CE 883/2004 artt. 2, 3 e 4;
- dall'art. 1 del Regolamento UE 1231/2010 (cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti);

Considerato che la materia di cui trattasi è regolata, oltre che da disposizioni nazionali, anche da quelle europee, che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione per alcune categorie di cittadini di Paesi Terzi come sopra riportate;

Tenuto conto che, in caso di contrasto tra la norma interna (statale) e il diritto dell'Unione Europea, è prevista la disapplicazione della norma interna a favore della disposizione europea, in virtù dell'art. 11 della Costituzione Italiana e del principio della prevalenza del diritto dell'Unione, come già chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari particolarmente onerosi per gli Enti locali;

Preso atto che le domande di maternità di cittadine di Paesi Terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono essere corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla normativa;

Considerato che i Comuni, in virtù di quanto sopra indicato, tengono in sospeso le domande di cui sopra fino all'esibizione del titolo (in formato elettronico o cartaceo) da parte dell'interessata, eventualmente anche oltre il termine dei sei mesi previsti per il perfezionamento della pratica;

Tenuto conto che:

- in data 20/05/2019 (ns. prot. 75198/2019) e successivamente l'8/07/2019 (ns. prot. 0101729/2019), il Comune di Treviso ha stipulato apposite convenzioni con i CAAF operanti nel territorio per le elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti (biennio 2019/2020), tra cui anche la raccolta delle istanze relative agli assegni di cui in premessa;

Riscontrato che, anche in virtù di quanto sopra indicato, si sono regolarizzate n. **05** pratiche rispetto a quelle trasmesse dai CAAF, relative alla concessione degli assegni di cui in premessa in “misura intera” (comma 1);

Ritenuto, quindi, di concedere il beneficio alle richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'importo indicato nel dispositivo, subordinandone il pagamento all'ulteriore verifica da parte dell'INPS - in qualità di soggetto erogatore - circa l'eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;

Visto il disposto dell'art. 18 del D.P.C.M. 21.12.2000 n. 452, che stabilisce che gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi ovvero respinti con provvedimento del Comune, che trasmette poi all'INPS l'elenco dei beneficiari ed i dati necessari per il pagamento degli assegni in quanto aventi diritto ai sensi di legge;

Viste le disposizioni contenute negli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA

1. di dare atto che le domande presentate dalle richiedenti indicate nell'allegato al presente provvedimento, che forma parte integrante dello stesso, hanno i requisiti previsti ai sensi di legge (statale ed europea) per usufruire del diritto all'assegno di maternità dei comuni, per l'importo accanto a ciascuna indicato (n. 05 misura intera);
2. di dare atto che i benefici concessi con il presente provvedimento ammontano a complessivi € **8.659,75.=** e saranno liquidati dall'INPS, previa verifica circa l'eventuale presenza di altri trattamenti per lo stesso evento;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i, omettendo però quella dell'allegato elenco delle beneficiarie ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del citato decreto;
4. di trasmettere all'INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, sede di Treviso, secondo specifiche fornite dallo stesso Istituto, i dati delle beneficiarie e gli estremi necessari al pagamento dell'assegno, pagamento che potrà avvenire previa verifica - da parte del competente ufficio Prestazioni di sostegno al reddito dell'INPS - di eventuali erogazioni di indennità per lo stesso evento a favore delle beneficiarie di cui all'allegato;
5. di effettuare la comunicazione della concessione del beneficio alle relative richiedenti.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA